



Documento di raccolta degli aspetti operativi più rilevanti di interazione con il Catasto Impianti Termici – Lombardia CURIT



Realizzato con la collaborazione di (in ordine alfabetico):



Prefazione

Regione Lombardia, per la gestione delle attività ispettive degli impianti termici, pur mantenendo le competenze in capo ai Comuni superiori a 40.000 abitanti e le Province per il restante territorio come originariamente previsto dal DPR 412/93, ha deciso, ormai oltre dieci anni fa, di dotarsi di uno strumento univoco per tutto il territorio regionale. Il Catasto Impianti Termici Lombardia, CURIT, ha uniformato le modalità operative e centralizzato la raccolta delle informazioni sugli impianti termici derivanti da manutenzioni ed ispezioni.

L'incidenza che l'utilizzo degli impianti termici hanno sulla qualità dell'aria, su un territorio orograficamente complesso ed allo stesso tempo fortemente industrializzato ed altamente popolato, è particolarmente penalizzante, ponendo molte difficoltà nel rispetto dei parametri richiesti dalla Comunità Europea. Un'attenta gestione degli impianti termici consente di migliorarne le emissioni e di ridurre i consumi. Nel periodo congiunturale in cui ci troviamo di evidenti cambiamenti climatici e di costi dell'energia particolarmente elevati, è fondamentale che ognuno faccia la propria parte per il miglioramento della qualità dell'aria ed il risparmio energetico.

CURIT si pone l'obiettivo di fornire gli strumenti adeguati per la regolare ed idonea gestione degli impianti. Questo è appannaggio di tutte le categorie di utenti coinvolti: cittadini, operatori, Enti locali. La correttezza delle informazioni contenute in CURIT è fondamentale affinché la politica energetica regionale ed i relativi piani attuativi possano adottare le giuste decisioni e confermarne i risultati ottenuti, con l'obiettivo di perseguire un continuo e costante miglioramento della qualità dell'aria e della riduzione dei consumi dei combustibili maggiormente inquinanti.

Nel corso di questi anni, CURIT ha registrato oltre 3,5 milioni di impianti, circa 17.000 imprese operanti nel settore, quasi 1,5 milioni di manutenzioni di impianti e quasi 100.000 ispezioni da parte delle Autorità competenti ogni anno. Questi sono dati importanti, non facilmente raggiungibili in mancanza dell'impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti. Per questo motivo lo spirito del documento che oggi mettiamo a disposizione degli operatori vuole essere un ulteriore ausilio all'attività che quotidianamente viene espletata: chiarimenti su come comportarsi in situazioni impiantistiche specifiche, come interagire con il Catasto, come porsi nei confronti degli utenti in casi particolari. Per fare ciò, è stata fondamentale la collaborazione delle Associazioni di Categoria, a cui vogliamo rivolgere un ringraziamento per la disponibilità accordata, che ha portato a dare risposte condivise a domande ricorrenti.

Questo documento esce in un momento di sostanziale aggiornamento, soprattutto per il mondo della biomassa, a valle della pubblicazione della DGR 5360/2021. Alcune delle casistiche in essa presenti sono state già contemplate, ma l'impegno è di implementare costantemente il documento ed ampliarlo alle necessità degli operatori e di tutti gli utenti che vorranno consultarlo.

- 1) Devo registrare a CURIT il rapporto di controllo ed efficienza energetica ogni due anni oppure ogni volta che eseguo la manutenzione sull'impianto?

R. Il rapporto di controllo ed efficienza energetica deve essere registrato a CURIT ogni volta che viene eseguita una manutenzione secondo le frequenze indicate nelle tabelle al punto 14 comma 4 della dgr 3502/2020 ed al punto 16 comma 2 della dgr 5360/2021. Eventuali misurazioni del rendimento alla metà della stagione termica, ove previste in base alla potenza dell'impianto, non devono essere registrate a CURIT.

Di seguito si riportano alcuni esempi.

Un impianto composto da un generatore a gas naturale della potenza di 360 kW deve effettuare manutenzione e controllo di efficienza energetica ogni anno ed inoltre è prevista un'ulteriore misurazione del rendimento a metà della stagione termica. I risultati devono essere riportati nel rapporto di controllo Tipo 1A. Il rapporto di controllo deve essere registrato a CURIT ogni anno, ma non devono essere registrati i rapporti di controllo in cui è riportata la misurazione del rendimento a metà della stagione termica, mentre i contributi devono essere corrisposti ogni 2 anni.

Un impianto composto da un generatore a pellet con caricamento automatico di 16 kW deve effettuare manutenzione e controllo di efficienza energetica ogni anno. I risultati devono essere riportati nel rapporto di controllo Tipo 1B. Il rapporto di controllo deve essere registrato a CURIT ogni anno ed i contributi devono essere corrisposti ogni 2 anni.

Per completezza dell'informazione, si riporta una tabella riepilogativa:

Tipologia Impianto	Alimentazione	Potenza Termica (KW)	Cadenza controlli Efficienza Energetica (anni)	Invio CURIT Rapporto di Controllo (anni) e modello
Generatori di calore a fiamma	Gas naturale o GPL	< 35	2	2 – Tipo 1A
	Gas naturale o GPL	≥ 35	1	1 – Tipo 1A
	Gas naturale o GPL	≥ 350	1 + Rendimento a metà stagione	1 (il rendimento a metà stagione non deve essere trasmesso) – Tipo 1A
	Combustibile liquido	≥ 5	1	1 – Tipo 1A
	Combustibile liquido	≥ 116,4	1 + Rendimento a metà stagione	1 (il rendimento a metà stagione non deve essere trasmesso) – Tipo 1A
	Biomassa	≤ 10	4	4 – Tipo 1B
	Biomassa	≥ 10	2	2 – Tipo 1B
	Biomassa	≥ 15	1	1 – Tipo 1B

Macchine frigorifere e Pompe di Calore	ad azionamento elettrico o assorbimento a fiamma diretta	≤ 100	4	4 – Tipo 2
	ad azionamento elettrico o assorbimento a fiamma diretta	≥ 100	2	2 – Tipo 2
Pompe di Calore	A compressione di vapore azionate da motore endotermico	≥ 12	4	4 – Tipo 2
	Ad assorbimento alimentate con energia termica	≥ 12	2	2 – Tipo 2
Teleriscaldamento	Teleriscaldamento	≥ 5	4	4 – Tipo 3
	Microgenerazione	≤ 50	4	4 – Tipo 3
Cogenerazione	Unità Cogenerative	≥ 50	2	2 – Tipo 4

Poiché il pagamento dei contributi è legato alla potenza complessiva dell'impianto e non per singolo generatore, maggiori dettagli sul tema alla successiva domanda n. 6.

- 2) Per il mancato o ritardato inserimento di un rapporto di controllo ed efficienza energetica riferito ad una manutenzione intermedia è prevista una sanzione o le sanzioni si riferiscono esclusivamente alle DAM?

R. La mancata o ritardata registrazione dei Rapporti di controllo ed efficienza energetica previsti secondo le frequenze indicate nelle tabelle al punto 14 comma 4 della dgr 3502/2020 ed al punto 16 comma 2 della dgr 5360/2021 per i diversi interventi e tipologie di generatori ed impianti, a prescindere che abbiano valore di Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione, espone l'operatore alla medesima sanzione per la mancata o ritardata trasmissione della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione. In particolare, la sanzione individuata dalla Legge Regionale n. 26/2004¹ è da euro 10,00 a euro 100,00. Tali importi sono aumentati del 50%, sia per il minimo che per il massimo, qualora l'invio avvenga con un ritardo di oltre trenta giorni rispetto alla scadenza prevista e del 100%, qualora avvenga con un ritardo di oltre novanta giorni rispetto a tale scadenza.

- 3) L'operatore del Centro Assistenza Tecnico del generatore installato chiamato dall'installatore per la prima accensione può registrare e targare l'impianto a CURIT al posto dell'installatore?

¹ L.R. 24/2006 art.2 bis. L'inosservanza degli obblighi dell'installatore o del manutentore, inerenti all'invio della dichiarazione dell'avvenuta manutenzione degli impianti termici o anche dell'avvenuta targatura degli impianti stessi, previsti dal provvedimento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10,00 a euro 100,00. La medesima sanzione è aumentata, nel minimo e nel massimo, del 50 per cento, qualora l'invio avvenga con un ritardo di oltre trenta giorni rispetto alla scadenza prevista dal provvedimento della Giunta regionale di cui al precedente periodo e, nel minimo e nel massimo, del 100 per cento, qualora avvenga con un ritardo di oltre novanta giorni rispetto a tale scadenza.

R. No. I nuovi impianti e le sostituzioni di generatori devono essere registrati e targati su CURIT dall'installatore che ha effettuato l'installazione. Lo stesso, qualora non intenda procedere alla registrazione a CURIT autonomamente, può rivolgersi ad un CAIT² riconosciuto da CURIT. Inoltre, la prima accensione, in caso effettuata dall'operatore di un Centro Assistenza Tecnico autorizzato dal costruttore del generatore, deve essere fatta alla presenza dell'installatore ed il rapporto di controllo ed efficienza energetica deve essere firmato da entrambi. La trasmissione della documentazione all'Autorità competente è sempre in capo all'installatore. Tale situazione è indicata esplicitamente al punto 12 comma 2 della dgr 3502/2020 ed al punto 8 comma 6 della dgr 5360/2021.

4) E' obbligatorio rilasciare lo scontrino della prova di combustione agli utenti?

R. Il rapporto di controllo ed efficienza energetica deve essere corredato delle stampe prodotte dagli apparecchi di misurazione utilizzati. Tali stampe possono essere sia in formato cartaceo che digitale ed una copia deve essere rilasciata al responsabile dell'impianto.

5) Per impianti con generatori a biomassa legnosa devo fare la prova di combustione e del tiraggio a partire dal 1/8/2022?

R. Se il generatore ed il sistema fumario ad esso collegato rientrano nei casi previsti dalla norma UNI 10389-2 in cui è possibile effettuare il foro di prelievo dei prodotti della combustione, quando si interviene per effettuare la manutenzione dell'impianto, in base alla frequenza prevista per il tipo di impianto e dell'ultimo intervento effettuato, occorre fare anche la prova di combustione per la misurazione del rendimento di combustione e del tiraggio. Nei casi in cui questo non sia possibile, bisogna riportarlo nelle note della maschera CURIT del generatore e, nella medesima maschera, indicare nel campo "n. analisi fumi" il valore 0. Gli interventi di manutenzione con la prova di combustione devono rispettare la frequenza indicata nella tabella al punto 16 comma 2 della dgr 5360/2021.

Potenza termica nominale al focolare	≤ 10 kW	> 10 ≤ 15 kW	> 15 kW
Anni	4	2	1

Gli impianti a biomassa ad oggi mai sottoposti a manutenzione e non registrati a CURIT devono essere sottoposti a manutenzione entro il 31/07/2023.

In tutti i casi in cui viene effettuata l'analisi dei prodotti della combustione e la misurazione del rendimento, deve essere effettuata anche la prova di tiraggio. Per gli impianti per i quali è prevista solo la misurazione del tiraggio, questa deve essere effettuata in conformità alle norme che la prevedono, in particolare sempre alla prima accensione e nei casi in cui si riscontrino malfunzionamenti dell'impianto.

6) Quando e come pagare i contributi previsti per impianti a biomassa legnosa?

R. I contributi per gli impianti a biomassa legnosa si pagano, come per le altre tipologie di impianti, nel momento in cui si registra il rapporto di controllo ed efficienza energetica, che nel caso di specie è individuato nel Tipo 1B. La frequenza del pagamento è ogni due stagioni termiche, anche se la manutenzione dell'impianto è prevista annualmente. Nei casi

² I CAIT sono centri di informazione per gli operatori del settore e di supporto per la trasmissione telematica della documentazione relativa agli impianti termici, solitamente collegati ad Associazioni di categoria, e devono essere riconosciuti dal gestore del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici

in cui la frequenza di manutenzione è di 4 anni, anche il contributo verrà pagato ogni 4 anni. Il valore del contributo è individuato dalla fascia di potenza dell'impianto come da tabella seguente:

Potenza impianto	Contributo R.L.	Contributo Ente
Inferiore 35 kW	€ 1,00	€ 7,00
Maggiore uguale 35 kW e inferiore a 50,1 kW	€ 1,50	€ 14,00
Maggiore uguale 50,1 kW e inferiore a 116,4 kW	€ 3,50	€ 80,00
Maggiore uguale 116,4 kW e inferiore uguale a 350 kW	€ 10,00	€ 140,00
Maggiore di 350 kW	€ 18,00	€ 180,00

Il contributo viene recuperato direttamente dal credito presente sul Portafoglio Digitale dell'operatore che sta effettuando la registrazione. In caso di credito residuo insufficiente sul Portafoglio Digitale, non è possibile completare l'operazione.

Nel caso l'impianto sia costituito da apparecchi anche alimentati da fonti energetiche differenti, il contributo si paga in base alla potenza termica dell'intero impianto. Per gli impianti composti da generatori che non possono funzionare simultaneamente, il contributo deve essere riconosciuto solo per il generatore con potenza maggiore e la quota sarà calcolata sulla potenza termica al focolare più alta. Affinché il catasto scali correttamente il contributo occorre mettere in stato "non attivo" il generatore con potenza nominale al focolare minore e inserire la DAM per il generatore con la potenza nominale al focolare maggiore (che rimarrà attivo). È possibile in ogni caso inserire un rapporto di controllo relativo ad un generatore non attivo. Non è pertanto necessario modificare ulteriormente lo stato dei generatori per la registrazione della DAM. Tale situazione è prevista sia per impianti composti da generatori alimentati con lo stesso combustibile, esempio gas naturale, sia per impianti composti da generatori alimentati da combustibili differenti, esempio gas naturale e biomassa legnosa.

- 7) Si possono utilizzare ad esaurimento i vecchi Rapporti Tipo 1B integrandoli con i nuovi campi richiesti?

R. Per i modelli cartacei, è possibile. Per la registrazione a CURIT sono già impostati i dati del nuovo Rapporto Tipo 1B.

- 8) In presenza di un impianto che funzioni in condizioni di non idoneità ed il Responsabile si rifiuti di far ripristinare le condizioni di corretto funzionamento, come deve comportarsi l'operatore che sta operando sull'impianto?

R. Qualora l'operatore che interviene per effettuare la manutenzione dell'impianto ne dia un giudizio di non idoneità al funzionamento per l'intero impianto, o anche solo per parti di esso, individuando casi di rischio grave e di immediato pericolo, deve:

- Segnalare le condizioni di rischio al responsabile di impianto, diffidandolo dall'utilizzo e mettendo fuori servizio l'impianto;
- Informare tempestivamente l'Amministrazione Comunale trasmettendo il Rapporto di controllo ed efficienza energetica.

Nel Rapporto di controllo ed efficienza energetica, alla voce "Prescrizioni", devono essere riportate le operazioni per ricondurre l'impianto, o le parti di esso giudicate non idonee, ad un funzionamento idoneo.

Per la messa fuori servizio dell'impianto occorre seguire la norma UNI 10738, e le indicazioni Linee Guida CIG n. 20, in caso di impianti a gas, e UNI 11859-1, in caso di impianti a biomassa.

- 9) Per gli impianti a biomassa esistenti occorre realizzare il foro di campionamento dei prodotti della combustione?

R. Per gli impianti a biomassa legnosa esistenti, ovvero installati prima del 01/08/2022, è necessario realizzare il foro di campionamento in conformità alle indicazioni date dalla norma UNI 10389-2. Non è richiesto che vengano eseguite opere murarie o edili per la realizzazione del foro di campionamento. I nuovi impianti, ovvero installati a partire dal 01/08/2022, invece, devono prevederlo, sempre in ottemperanza a quanto previsto dalla norma UNI 10389-2 e, dalla data di pubblicazione, della norma UNI 10683. Per la determinazione della data di installazione dell'impianto, occorre fare riferimento alla data della Dichiarazione di Conformità dell'impianto termico.

- 10) Sono previsti rendimenti minimi da rispettare per generatori a biomassa legnosa?

R. No, al momento non sono previsti dei rendimenti minimi da rispettare derivanti dalla misurazione in opera sui generatori a biomassa legnosa. Nella compilazione del Rapporto di controllo ed efficienza energetica, e nella successiva registrazione a Catasto, vanno riportati i valori misurati richiesti dal modello Tipo 1B, rilasciandone copia al responsabile di impianto. Il campo "rendimento minimo di legge" può non essere compilato, non essendoci attualmente tali riferimenti normativi.

- 11) Su quali apparecchi a biomassa legnosa deve essere effettuata l'analisi di combustione?

R. L'analisi dei prodotti della combustione e la misurazione del rendimento devono essere effettuate per i generatori che rientrano nel campo di applicazione della norma UNI 10389-2, ovvero caldaie (UNI EN 303-5) alimentate con biocombustibile solido non polverizzato e per gli apparecchi a pellet a caricamento automatico. Tali generatori devono essere destinati al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, con o senza cottura cibi. Sono esclusi apparecchi destinati a cicli di processo ed esclusivamente alla cottura cibi e gli apparecchi a caricamento manuale, ad eccezione delle caldaie a caricamento manuale appartenenti alla definizione della norma UNI EN 303-5.

- 12) Per eseguire la prova fumi quanto deve stare accesa la stufa?

R. La misurazione deve essere eseguita quando il generatore si trova nello stato di regime e alla potenza termica per la quale tale misurazione è prevista. La norma UNI 10389-2 prevede che il costruttore dell'apparecchio indichi come raggiungere le condizioni di regime o, in assenza di tali indicazioni, le procedure da seguire in funzione delle tipologie di alimentazione del generatore.

- 13) Se la stufa presente è inferiore alle 3 stelle, il cliente può continuare ad utilizzarla?

R. Le deroghe previste consentono di mantenere in esercizio fino al 15.10.2024 gli impianti che ricadono in queste casistiche:
- Impianti installati entro il 7/11/2017, data in cui è stato approvato il DM 186/2017, e dotati di regolare dichiarazione di conformità, anche se privi dei requisiti ambientali previsti;
- apparecchi installati antecedentemente all'entrata in vigore della d.G.R. 1118/2013, ma che sostanzialmente ne rispettano le caratteristiche;

- impianti termici che costituiscono l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione;
- generatori a biomassa legnosa installati tra il 18/09/2017 (approvazione dell'Accordo di Bacino Padano) ed il 01/10/2018, data da cui decorre l'obbligo di installazione di generatori a biomassa non inferiori a 3 stelle, purché siano rispettate almeno le indicazioni della d.G.R. 1118/2013.

Non sono soggetti all'obbligo di disattivazione i caminetti e gli impianti con potenza al focolare fino a 10 kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi e non per l'abituale riscaldamento. Il Responsabile dell'impianto deve indicare sul libretto di impianto l'ipotesi in cui ricade (deroga o disattivazione o uso saltuario).

Sono esclusi dall'obbligo di disattivazione gli impianti storici, collocati in edifici soggetti a tutela secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2014 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"). In ogni caso non possono assolvere, in modo esclusivo, al fabbisogno di riscaldamento dell'edificio.

Qualora l'operatore chiamato ad effettuare la manutenzione individua una situazione in cui il generatore installato non possa essere mantenuto in esercizio in quanto non dotato dei requisiti ambientali richiesti (stelle e condizioni di deroga) deve informare il responsabile dell'impianto e segnalare tale situazione nelle osservazioni del rapporto di controllo.

14) I caminetti a legna possono essere utilizzati?

R. I caminetti, che non dispongono di un certificato ambientale secondo il d.m. 186/2017 e che non rientrano in eventuali deroghe, possono continuare ad essere mantenuti in esercizio se hanno una potenza al focolare fino a 10 kW ed utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi, ovvero non possono essere utilizzati per l'abituale riscaldamento. Sul libretto di impianto deve essere indicata l'ipotesi in cui ricade: deroga o uso saltuario. Tale regolamentazione non è soggetta ad una specifica altitudine dell'abitazione in cui è collocato il caminetto.